STP e STA in forma di società semplice: quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti determinabili a consuntivo

Con il Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l'Agenzia delle entrate interviene sul criterio di imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società tra professionisti (STP) e dalle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, estendendo ai soci professionisti la particolare disciplina prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR per le associazioni professionali.

La regola generale, contenuta nell'articolo 5, comma 2, del TUIR, stabilisce che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti, salvo che una diversa ripartizione risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, ovvero da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

La previsione risponde all'esigenza di impedire che, una volta conosciuto il risultato economico dell'esercizio, il reddito possa essere redistribuito tra i soci secondo criteri di convenienza fiscale (cfr. risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020).

Per le associazioni professionali il legislatore ha però introdotto una deroga: l'atto con il quale vengono determinate le quote può essere formato fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La ragione è strettamente connessa

alla natura dell’attività professionale. L’effettivo contributo del singolo professionista alla produzione del reddito può, infatti, essere compiutamente apprezzato soltanto a consuntivo, quando sono note le prestazioni concretamente rese nel corso dell’anno (cfr. risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022). Il principio n. 3/2026 riconduce espressamente questa esigenza alla necessità di valorizzare l’apporto personale effettivamente prestato.

Riforma commercialisti . La Camera ha approvato la legge delega. Il testo passa ora al Senato (Disegno di legge 2045)

Riforma commercialisti, De Nuccio:

“vicini ad un traguardo storico per la nostra professione”

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria:

“Un passaggio fondamentale nel percorso lungo e impegnativo, sostenuto con determinazione dal Consiglio Nazionale e dall’intera categoria, per modernizzare la professione”

“Siamo vicini ad un traguardo storico per i Commercialisti italiani. L’approvazione della riforma del nostro ordinamento professionale da parte della Camera rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso lungo e impegnativo, sostenuto con determinazione dal Consiglio Nazionale e dall’intera

categoria, per modernizzare la professione, renderla più aderente all'evoluzione delle attività svolte dai commercialisti e rafforzare il ruolo strategico che la categoria svolge a supporto delle imprese, dei cittadini e delle istituzioni".

Lo afferma Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in occasione dell'approvazione odierna alla Camera dei deputati della legge delega per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione. Per l'approvazione definitiva del testo resta ora solo il passaggio al Senato.

Il disegno di legge delega il Governo a riformare organicamente l'ordinamento dei commercialisti, con l'obiettivo di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e adeguarla al diritto europeo e all'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

"È una riforma – sottolinea de Nuccio – che abbiamo fortemente voluto e perseguito con determinazione, senza mai arrenderci di fronte alle difficoltà incontrate lungo il percorso. Una riforma che non guarda al passato, ma costruisce le condizioni affinché il commercialista possa continuare ad essere uno dei principali protagonisti della vita economica del Paese. Abbiamo voluto costruire un ordinamento capace di riconoscere l'evoluzione delle nostre competenze, valorizzare le specializzazioni, favorire l'ingresso dei giovani e sostenere le forme più moderne e organizzate di esercizio professionale".

Tra gli elementi qualificanti del provvedimento vi sono il riordino delle attività che caratterizzano la professione negli ambiti tributario, economico-aziendale, finanziario, giuslavoristico, societario e della crisi d'impresa, nonché una disciplina organica dell'esercizio della professione in forma associata e societaria.

Rottamazione-quinquies. Seconda rata entro il 30 settembre. Online il calendario con tutte le scadenze

Si avvicina la scadenza della seconda rata della Rottamazione-quinquies. Il termine di pagamento è fissato al prossimo 30 settembre e riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute. I contribuenti che ne hanno necessità possono recuperare la comunicazione, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, direttamente nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall'area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

12 del 2026

In questo numero

IRAP e studi associati: non basta l’associazione, conta chi esercita davvero la professione
La Corte costituzionale supera ogni automatismo fondato sulla semplice veste associativa. Perché l’associazione professionale sia soggetto passivo IRAP occorre verificare che la professione sia effettivamente esercitata in forma associata e sia riferibile al soggetto collettivo. La sentenza apre importanti riflessi anche sul piano probatorio e sulle possibili istanze di rimborso.

Responsabilità del liquidatore: niente automatismi
La Cassazione ribadisce che la responsabilità personale del liquidatore per i debiti fiscali della società estinta richiede l’accertamento concreto dei presupposti previsti dall’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Non basta richiamare genericamente il debito tributario della società: devono emergere attivo disponibile, distribuzioni effettuate e specifica condotta negligente.

Società cancellata, ma ancora “viva” per il Fisco
Nel quinquennio successivo alla cancellazione dal Registro delle imprese opera la particolare sopravvivenza fiscale prevista dal D.Lgs. n. 175/2014: in tale periodo è l’ex liquidatore a conservare i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale. Solo dopo il decorso del quinquennio il fenomeno successorio si consolida in capo ai soci.

Statuto del contribuente ai “raggi X”: contraddittorio e accesso al fascicolo
Gli artt. 6-bis e 7-bis della legge n. 212/2000 vengono messi alla prova dalla giurisprudenza amministrativa. Il TAR Lazio afferma che, dopo la comunicazione dello schema d’atto,

l’Ufficio non può decidere quali documenti siano o meno utili alla difesa: l’accesso difensivo richiede il solo nesso di strumentalità con le esigenze del contribuente.

Processo tributario telematico: attenzione all’attestazione di conformità
Due pronunce delle Corti di giustizia tributaria di Roma e Napoli affrontano le conseguenze della produzione telematica di relate di notifica e altri documenti privi della prescritta attestazione di conformità. In assenza dell’attestazione, le copie non possono essere utilizzate per provare la notifica delle cartelle presupposte e l’interruzione della prescrizione.

Soci lavoratori di S.r.l.: dieci sentenze gemelle ridisegnano la base imponibile dei contributi IVS

Tra il 16 e il 17 settembre 2026 la Sezione lavoro della Cassazione respinge, con dieci decisioni sostanzialmente sovrapponibili, la tesi dell’INPS sugli utili non distribuiti delle S.r.l. Per la contribuzione eccedente il minimale non basta attribuire al socio, in proporzione alla partecipazione, il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES: occorre che quel reddito sia fiscalmente imputato alla persona fisica e rilevi ai fini IRPEF. Restano fuori, quindi, gli utili accantonati a riserva, salvo il regime di trasparenza. Il principio apre anche il tema dei versamenti già effettuati e delle possibili domande di rimborso.

Non una decisione isolata, ma un blocco di dieci sentenze, pubblicate nell’arco di quarantotto ore: nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026.

Caro Carburanti e abolizione parziale bollo auto e moto 2027: le novità in Gazzetta

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 17 settembre 2026, il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante: «Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale»

Abolizione parziale del bollo auto

L’articolo 2 del D.L. n. 162/2026 introduce una esenzione selettiva e temporalmente circoscritta, non una generale soppressione della tassa automobilistica.

Nel testo del decreto-legge, il beneficio:

• opera esclusivamente nel 2027;
• riguarda soltanto le persone fisiche;
• è riconosciuto per un solo veicolo regolarmente assicurato;
• per le autovetture riguarda mezzi a benzina o gasolio, anche con altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW;
• per motocicli e ciclomotori non prevede un autonomo limite massimo di potenza;

• per motocicli e ciclomotori opera soltanto se il soggetto non possiede alcuna autovettura agevolabile fino a 80 kW;
• si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Il Cdm approva il decreto carburanti con l’abolizione parziale del bollo per auto e moto

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 16 settembre 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

Per contenere gli effetti del rincaro dei prodotti energetici, il provvedimento riduce in via temporanea l’accisa sul gasolio usato come carburante. La riduzione, comprensiva del corrispondente effetto sull’IVA, è pari a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre 2026 e a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. Nella prima fase il beneficio è esteso anche ai gasoli paraffinici e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.

È inoltre prorogato il sostegno già previsto in favore

dell’autotrasporto.

Il decreto introduce, per il 2027, l’esenzione dal pagamento del bollo per un veicolo.

Concordato preventivo biennale. La Guida dei Commercialisti in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate

Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha predisposto una Guida operativa sul concordato preventivo biennale, che riepiloga la disciplina in materia valevole sia per coloro che aderiscono per la prima volta per il biennio 2026-2027 sia per coloro che, avendo già aderito nel biennio 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione.

Nella Guida, che rappresenta un utile strumento di veloce consultazione per tutti i Colleghi, sono illustrate anche le novità introdotte dal D.lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (cosiddetto decreto Omnibus fiscale) che intervengono, in particolare, sulle cause di cessazione e decadenza del concordato nonché sulle premialità riconosciute al contribuente in caso di rinnovo dell’adesione. Il decreto ha recepito diverse proposte migliorative formulate dal Consiglio nazionale in sede di interlocuzione preventiva con l’esecutivo finalizzate, tra le altre, a limitare l’operatività delle cause di decadenza e cessazione dal concordato.

La Guida riepiloga anche la disciplina sullo speciale regime di ravvedimento per gli anni pregressi a cui possono aderire i contribuenti che rinnovano l’adesione.

Credito d’imposta a favore imprese di autotrasporto, ristoro maggiore spesa acquisto gasolio periodo: marzo-agosto 2026. Domande fino al 20 settembre 2026. Prorogata l’apertura della piattaforma

Più tempo per le imprese di autotrasporto per richiedere il ristoro sulla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nel periodo marzo-agosto 2026. Il termine, originariamente fissato al 15 settembre, è stato prorogato alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026. L’assistenza SOGEI resta invece disponibile soltanto fino alle ore 18:00 del 18 settembre.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha prorogato il termine per la presentazione delle istanze relative al credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, destinato a compensare, entro i limiti previsti dalla disciplina della misura, la maggiore spesa sostenuta dalle imprese di autotrasporto per l’acquisto di gasolio.

La piattaforma, aperta dal 1° settembre 2026, avrebbe dovuto chiudere alle ore 23:59 del 15 settembre 2026. Il nuovo avviso sposta ora la scadenza alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026.

La proroga è stata disposta, in particolare, a seguito delle numerose richieste di autorizzazione all'accesso pervenute dalle imprese e delle criticità riscontrate nella compilazione del file_fatture. Secondo il Ministero, molte domande contengono infatti errori che ne impediscono l'accettazione da parte della piattaforma, rendendo necessario annullare l'istanza e ripresentarla correttamente.

730/2026. La scadenza per l'invio è fissata al prossimo mercoledì 30 settembre 2026

Conto alla rovescia per il 730 precompilato: la scadenza per l'invio è fissata al prossimo 30 settembre. Per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate potenzia l'assistenza telefonica con due giornate extra. Il servizio, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, sarà infatti operativo anche sabato 19 e 26 settembre, dalle 9 alle 13 per sciogliere i dubbi dei cittadini in vista del click finale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2026

In questo numero:

– Società e soci – Termini di accertamento sempre più interdipendenti: dal raddoppio alla possibile estensione delle riduzioni premiali.
– Indagini bancarie dopo Strasburgo – Le nuove garanzie CEDU non consentono di recuperare in Cassazione vizi non tempestivamente dedotti.
– Ottemperanza tributaria – Accesso al giudizio dopo novanta giorni, senza preventiva costituzione in mora.
– Credito IVA e controlli automatizzati – Il controllo ex art. 54-bis non può sostituire l'accertamento quando sono necessarie valutazioni giuridiche.
– Dichiarazione IVA omessa – Nuove modalità di liquidazione dell'imposta sulla base dei dati disponibili e ruolo del contraddittorio.
– Recesso del socio – Effetti della successiva liquidazione della società e rilevanza dell'avviamento residuo.
– Fisco e sport – Agevolazioni, lavoro sportivo, soglia di 15.000 euro, rimborsi ai volontari e disciplina IVA dopo la circolare n. 7/E del 2026.

Trust estero trasparente: il reddito del beneficiario

residente si determina secondo le regole fiscali dello Stato in cui esso è residente

Con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia, il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato applicando le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito. Il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al beneficiario residente assume rilevanza in Italia indipendentemente dal requisito di territorialità previsto dall’articolo 23 del TUIR.

Omessa dichiarazione IVA, attuata la nuova liquidazione dell’imposta

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, l’Agenzia delle entrate dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1629).

Con il provvedimento in esame diventa operativa la nuova procedura che consente all’Agenzia delle entrate, in presenza

di una dichiarazione annuale IVA omessa, di liquidare l’imposta dovuta anche mediante strumenti automatizzati, sulla base delle informazioni già acquisite attraverso i flussi fiscali disponibili.

La novità è rilevante perché introduce, in ambito IVA, un meccanismo di liquidazione “a monte” rispetto all’eventuale successiva attività accertativa. Il provvedimento precisa infatti che la liquidazione può essere effettuata senza pregiudizio dell’azione accertatrice, entro il termine previsto dall’articolo 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

Il perimetro applicativo comprende non solo la dichiarazione annuale IVA non presentata, ma anche la dichiarazione presentata in modo sostanzialmente vuoto: il provvedimento considera infatti omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta dovuta. È uno dei passaggi più delicati della nuova procedura, perché assimila alla mancata presentazione anche la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva degli elementi essenziali per la liquidazione.

Tributi regionali e locali, cambia il rapporto con il contribuente: sconti, ravvedimento, accertamento e

sanzioni. Per il bollo auto nuove regole e decorrenze differite

Le novità introdotte dal decreto legislativo si muovono lungo più direttrici e incidono sia sul rapporto tra ente impositore e contribuente sia sulle modalità di gestione, accertamento e riscossione dei tributi territoriali. L’analisi che segue esamina quindi, novità per novità, gli interventi di maggiore rilievo operativo, mettendo in evidenza per ciascuno l’ambito applicativo, la disciplina introdotta e le relative decorrenze. Particolare attenzione è dedicata agli incentivi per i pagamenti domiciliati, agli strumenti di compliance e al ravvedimento, all’accertamento esecutivo dei tributi regionali, alla revisione delle sanzioni dichiarative e, infine, al complesso riordino della tassa automobilistica regionale.

Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. Le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti IVA e IRAP

Chiarimenti in arrivo per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). È stata pubblicata oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 7/E del 7 agosto 2026

che fornisce indicazioni sull'applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021).

Il documento di prassi risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e CO.CO.CO., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Agosto 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 154-165/2026

Con la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di agosto 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d'Italia fiscalmente residente in Francia, con attività lavorativa svolta in parte in Italia e in parte da remoto dal territorio francese.

Il chiarimento, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, precisa che la Banca d'Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa

o ente locale. Le retribuzioni corrisposte al dipendente devono quindi essere inquadrate nell'articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente, e non nell'articolo 19 sulle funzioni pubbliche.

L'Agenzia esclude tuttavia l'applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca quotidianamente in Italia, ma opera con una modalità mista: presenza fisica in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni. La conseguenza è il riparto della potestà impositiva: tassazione concorrente in Italia e Francia per la quota di reddito riferibile ai giorni lavorati fisicamente in Italia; imposizione esclusiva in Francia per la quota riferibile all'attività svolta da remoto dal territorio francese.

Alla risposta n. 154/2026 si aggiunge ora un nuovo blocco di documenti, con le risposte ad interpello n. 155-163/2026, che ampliano in modo significativo la raccolta di agosto.

I nuovi chiarimenti riguardano temi di particolare interesse per professionisti, imprese e intermediari: dal regime a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento e apporto di partecipazioni, anche senza aumento di capitale, alla valutazione antiabuso in presenza di dividendi e restituzione di finanziamenti soci; dalla tassazione dei risarcimenti per mancata fruizione della pausa mensa e dei buoni pasto, alla disciplina delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili, pertinenze e quote oggetto di interventi agevolati con Superbonus; dal welfare aziendale per spese di istruzione e assistenza RSA, fino alle operazioni straordinarie di MLBO, OPA, fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi.

La raccolta di agosto 2026 si presenta quindi, già nei primi aggiornamenti, come un quadro articolato di prassi su fiscalità d'impresa, redditi di lavoro dipendente, welfare aziendale, plusvalenze immobiliari, operazioni straordinarie e

fiscalità internazionale.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con circolare n. 6 del 6 agosto 2026, l’Agenzia delle entrate illustra il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo disegnato dalla riforma fiscale e fornisce risposte ai principali dubbi applicativi emersi nel confronto con imprese, professionisti e associazioni di categoria.

Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 «Revisione del sistema

degli incentivi alle imprese»

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 178 del 3 agosto 2026, il Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 completa, sul versante della razionalizzazione dell'offerta agevolativa, il percorso di attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto delegato in esame si affianca al Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, che ha disciplinato l'assetto generale del ciclo di vita degli incentivi. Il D.Lgs. n. 138/2026 interviene invece sulla selezione e concentrazione degli strumenti agevolativi, con particolare riguardo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, in misura più limitata, agli incentivi riconducibili ad altre amministrazioni centrali.

L'intervento muove da un'esigenza ormai strutturale: superare la frammentazione delle misure, ridurre sovrapposizioni e duplicazioni, concentrare le risorse su strumenti riconoscibili e idonei a sostenere investimenti, ricerca, innovazione, transizione verde e digitale, accesso al credito e continuità aziendale.

La **relazione illustrativa dello schema di decreto evidenziava** che, nell'ambito della ricognizione degli incentivi strutturali gestiti dalle amministrazioni centrali, erano stati censiti 142 interventi, di cui 43 di competenza del MIMIT. Tra questi, 33 sono a titolarità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo MIMIT. Il modello adottato mira, per questa area, a mantenere autonoma operatività agli strumenti già consolidati e a concentrare gli altri interventi nel Fondo

per la crescita sostenibile, opportunamente ampliato nelle sue linee di intervento.

La mappa delle principali novità

Razionalizzazione dell'offerta degli incentivi

Il **decreto delegato** mira a concentrare l'intervento pubblico su un insieme più limitato e ordinato di strumenti agevolativi, selezionati in ragione della loro idoneità a coprire specifici ambiti e finalità di intervento.

Coordinamento con il Codice degli incentivi

Le disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 devono essere lette in raccordo con il D.Lgs. n. 184/2025, che disciplina il ciclo di vita dell'incentivo, le forme di agevolazione, i bandi, la programmazione, il monitoraggio e la trasparenza.

Centralità del Fondo per la crescita sostenibile

Il Fondo per la crescita sostenibile viene rafforzato e articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; *start up* d'impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali.

Conferma degli strumenti agevolativi consolidati

Restano autonomamente valorizzati il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo di sostegno al venture capital, la misura "*Beni strumentali – Nuova Sabatini*" e gli incentivi nel settore dell'aerospazio.

Discipline quadro e bandi tematici

Per le sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, l’attuazione passa attraverso discipline quadro definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e successivi bandi tematici.

Collaborazioni, reti e sistema universitario

Nel testo definitivo è rafforzato il ruolo delle collaborazioni tra imprese, anche mediante contratto di rete o altre forme contrattuali, e viene introdotto il riferimento alla collaborazione con le istituzioni del sistema universitario nei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

Legge di bilancio come snodo finanziario

L’operatività finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è rimessa alla legge di bilancio successiva all’entrata in vigore del decreto, che definirà modalità operative e stanziamenti annuali delle sezioni del Fondo.

Clausola di salvaguardia per i procedimenti avviati

Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate dall’articolo 11, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla definizione del procedimento, incluse le eventuali fasi di recupero.

Di seguito una breve Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, recante: «*Revisione del sistema degli incentivi alle imprese*».

Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1

L’**articolo 1** del **Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138** definisce finalità e ambito di applicazione della revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto detta norme per la razionalizzazione dell’offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l’intervento pubblico sugli strumenti che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate in base ai princìpi e criteri direttivi della **legge n. 160 del 2023**, risultano idonei a coprire particolari ambiti e finalità di intervento.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati, anche mediante ridefinizione delle relative linee di azione, ovvero mediante interventi di coordinamento normativo.

La revisione è articolata per ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale **e può essere progressivamente integrat**a ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della **legge n. 160 del 2023.**

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell’acquacoltura.

Definizioni
Articolo 2

L’**articolo 2** reca le **definizioni rilevanti** ai fini

dell’applicazione del decreto legislativo in esame.

Sono definite, tra le altre, le nozioni di agevolazione, amministrazione responsabile, bando, ciclo di vita dell’incentivo, codice degli incentivi, disciplina quadro, grandi imprese, impresa, incentivi, lavoratore autonomo e PMI.

Particolare rilievo assume la definizione di «*disciplina quadro*», intesa come l’insieme delle disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l’attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo. Essa riguarda, in particolare, obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l’incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo ed eventuale revoca.

La relazione tecnica attribuisce alla disciplina quadro una funzione centrale nel nuovo assetto: essa costituisce una cornice operativa sufficientemente ampia per consentire flessibilità nelle successive scelte attuative, ma al tempo stesso circoscritta per assicurare regole, strumenti e procedure uniformi.

La definizione di «*impresa*» include qualsiasi soggetto, **incluso il lavoratore autonomo**, che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. **La previsione è coerente con l’impostazione del Codice degli incentivi e consente di includere, ove previsto dai bandi e dalle discipline agevolative, anche professionisti e lavoratori autonomi nel perimetro delle misure.**

Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle

imprese e del made in Italy
Articolo 3

L'**articolo 3** individua gli strumenti nei quali viene concentrata l'offerta degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli strumenti selezionati sono:

- **Fondo per la crescita sostenibile;**
- **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;**
- **Fondo di sostegno al *venture capital,* anche denominato Fondo nazionale per l'innovazione;**
- **Beni strumentali – Nuova Sabatini;**
- **Incentivi nel settore dell'aerospazio.**

La relazione illustrativa valorizza la scelta di mantenere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per storia applicativa, efficacia dimostrata e specializzazione, costituiscono già modelli agevolativi riconosciuti dagli operatori.

Accanto a tali strumenti, il **Fondo per la crescita sostenibile (vedi *infra*) diventa il principale veicolo di concentrazione e razionalizzazione degli ulteriori incentivi di competenza del MIMIT**.

Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 4

L'**articolo 4 ridisegna l'architettura del Fondo per la crescita sostenibil**e.

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e n**el rispetto dei vincoli**

derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo.

Il Fondo è articolato in quattro sezioni:

- **ricerca, sviluppo e innovazione;**
- ***start up* d'impresa;**
- **investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;**
- **accesso al credito e al mercato dei capitali.**

Il comma 2 stabilisce che il **Fondo valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee**.

Il comma 3 precisa che gli obiettivi e le priorità del Fondo, come articolati dagli articoli 5, 6, 7 e 8, **possono essere periodicamente aggiornati,** sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento.

Per gli incentivi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *a)*, 7, comma 1, lettera *a)*, e 8, comma 1, lettera *a)*, che non rientrano nella disciplina quadro, **gli aggiornamenti o le revisioni avvengono mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento**.

Il Fondo per la crescita sostenibile assume, quindi, una funzione di contenitore ordinante. N**on sostituisce automaticamente tutte le misure previgenti**, ma diventa il luogo normativo e finanziario nel quale sono ricondotte le principali linee di intervento MIMIT, secondo sezioni tematiche e discipline quadro.

Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione
Articolo 5

L'**articolo 5** disciplina **la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione**.

Gli incentivi disposti a valere sul Fondo mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche mediante:

- **consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;**
- **sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale;**
- **valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.**

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso due canali principali.

Il primo è costituito dagli importanti progetti di comune interesse europeo, IPCEI, previsti dall'articolo 1, comma 203, della legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 (lett. *a), comma 1*).

Il secondo è rappresentato dai bandi tematici, adottati nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e ai princìpi del Codice degli incentivi (lett. *b),* comma 1).

I bandi possono riguardare:

- progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, con procedure che valorizzano il confronto con i soggetti coinvolti;

- sportelli tematici attuati sulla base di priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
- partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
- valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Il comma 2, chiarisce che i bandi tematici di cui al comma 1, lettera *b)*, favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, anche tra imprese di diverse dimensioni.

Incentivi dell'FCS per le *start up* d'impresa
Articolo 6

L'**articolo 6** disciplina la sezione del **Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese e *start up* innovative**.

Gli incentivi mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di *start u*p innovative, **ivi comprese le cooperative,** nonché a favorire nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e sinergie con il mercato del venture capital.

L'attuazione avviene mediante bandi tematici, adottati nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in

conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e ai princìpi del Codice degli incentivi.

La disposizione colloca la nascita e lo sviluppo di nuove imprese in una logica di sistema: *start up* innovative, cooperative, imprenditorialità giovanile e femminile e mercato del *venture capital* vengono ricondotti a una disciplina quadro unitaria, da attuare tramite bandi.

Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale
Articolo 7

L'**articolo 7** disciplina la sezione del **Fondo per la crescita sostenibile dedicata agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale**.

Gli incentivi sostengono interventi diretti:

- **al rafforzamento della struttura produttiva del Paese;**
- **al riutilizzo degli impianti produttivi;**
- **al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi.**

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso:

- i **contratti di sviluppo** di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, per programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
- **bandi tematici** finalizzati a sostenere programmi qualificati di investimento, con particolare riferimento alla **transizione digitale ed ecologica** delle imprese e alla **sostenibilità ambientale**.

Nell’ambito dei bandi tematici è riconosciuta **particolare attenzione ai programmi proposti da PMI,** incluse le cooperative. Possono inoltre essere previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

Incentivi dell’FCS per l’accesso al credito e al mercato dei capitali
Articolo 8

L’**articolo 8** disciplina la sezione del **Fondo per la crescita sostenibile dedicata all’accesso al credito e al mercato dei capitali.**

Gli incentivi mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi a situazioni di temporanea debolezza economico-finanziaria e ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.

Il Fondo opera attraverso:

- le **misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa** di cui all’articolo 43, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;
- **bandi tematici** finalizzati, in complementarità con tali misure, a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l’occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI.

La disposizione colloca nell’ambito del FCS anche misure rivolte a crisi temporanee, continuità aziendale e salvaguardia occupazionale. Il tema non è soltanto l’accesso alla finanza, ma la costruzione di strumenti capaci di accompagnare piani di ristrutturazione e percorsi di continuità dell’attività produttiva.

Disposizioni contabili e finanziarie per l’attuazione degli interventi del FCS
Articolo 9

L’**articolo 9** disciplina il raccordo finanziario tra la **nuova articolazione del Fondo per la crescita sostenibile e la legge di bilancio.**

Con la legge di bilancio successivo all’entrata in vigore del decreto sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell’articolo 4.

Con la medesima legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna sezione del Fondo, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che con lo stesso provvedimento sono abrogate per confluire nel Fondo.

L’articolo 9 regola l’aspetto finanziario della riforma. Il decreto ridisegna l’architettura degli incentivi, ma l’effettiva operatività delle sezioni del Fondo dipenderà dalla legge di bilancio, che dovrà definire modalità e stanziamenti.

In sostanza, fino alla definizione degli stanziamenti, la riforma resta ordinamentale e organizzativa, ma non ancora pienamente misurabile sotto il profilo delle risorse

effettivamente disponibili.

Abrogazioni e ulteriori modifiche
Articolo 10

L’**articolo 10** reca le modifiche di **coordinamento alla disciplina previgente**, in particolare al D.L. n. 83 del 2012.

La disposizione interviene sull’articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al Fondo per la crescita sostenibile, sostituendo il secondo periodo del comma 2 e adeguando il Fondo alla nuova architettura delineata dal D.Lgs. n. 138/2026.

Sono inoltre abrogati i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* del citato articolo 23 e viene modificato il comma 4, prevedendo l**’istituzione di un’apposita sezione del Fondo per ciascun ambito** e il rinvio alle ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo attuativo della legge n. 160 del 2023.

L’articolo 10 interviene anche sull’articolo 27 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per la definizione e l’attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 7 del Codice degli incentivi.

La norma modifica inoltre l’articolo 32, comma 11, del D.L.

n. 34 del 2019, relativo alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconducendo le risorse disponibili all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Infine, l'articolo 10 interviene sull'articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020, relativo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, sopprimendo talune finalità e disposizioni collegate.

Abrogazioni degli incentivi di competenza di altre amministrazioni centrali
Articolo 11

L'**articolo 11** riguarda gli incentivi riferibili ad amministrazioni centrali diverse dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sono soppressi gli incentivi indicati nei commi 2, 3 e 4 e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** è soppresso il *voucher* per l'internazionalizzazione – TEM con competenza digitali, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

Per il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** sono soppressi:

- il credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
- il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26-*ter*, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale *self-employment* di cui all'articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con abrogazione delle relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

La soppressione non incide automaticamente sui procedimenti già avviati, per i quali opera la clausola transitoria del successivo articolo 12.

Disposizioni transitorie e finali
Articolo 12

L'**articolo 12** disciplina il regime transitorio.

Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative.

La salvaguardia opera ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione dei procedimenti, comprese le eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

Il comma 2 prevede poi che i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy relativi alla disciplina quadro di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *b),* 6, comma 1, 7, comma 1, lettera *b),* e 8, comma 1, lettera *b)*, siano adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all'articolo 9.

L'articolo 12 tutela l'affidamento delle imprese nei procedimenti già avviati e, al tempo stesso, rinvia la piena

attuazione del nuovo modello alle discipline quadro che dovranno essere adottate dopo la legge di bilancio.

Aggiornamenti
Articolo 13

L'**articolo 13** contiene una clausola di aggiornamento normativo.

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 deve essere attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

La norma mira a evitare modifiche implicite o interventi disorganici sul nuovo assetto. Ogni successivo intervento dovrà incidere in modo espresso sulle disposizioni del decreto, rafforzando certezza, tracciabilità e leggibilità della disciplina.

Se vuoi una sintesi rapida oppure, al contrario, vuoi approfondire davvero il contenuto di questo decreto legislativo o di un altro provvedimento in materia di agevolazioni e fiscalità, c'è uno strumento pensato per il lavoro professionale quotidiano:

ai.finanzaefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con **ai.finanzaefisco.com** hai a disposizione:

– normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
– risposte documentate in pochi secondi;
– archivio strutturato Finanza & Fisco;
– uno strumento progettato per professionisti veri: commercialisti, tributaristi, consulenti e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare
dalla lettura del provvedimento all'applicazione operativa,
con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l' *Offerta Benvenuto* -30%:

Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale Omnibus).

Legge 28 luglio 2026, n. 137. La riforma dell’ordinamento forense: delega al Governo per il riordino della

professione di avvocato. Le principali novità e breve guida normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, la Legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce al Governo la delega per la riforma organica dell'ordinamento forense.

La legge non introduce direttamente una nuova disciplina completa della professione di avvocato, ma definisce il perimetro entro cui dovranno muoversi i decreti legislativi attuativi.

– Tra i punti qualificanti:

– Ruolo dell'avvocato e Stato di diritto
La delega rafforza libertà, indipendenza, dignità sociale, segreto professionale e funzione dell'avvocato nella corretta amministrazione della giustizia.

– Attività riservate e consulenza legale
Vengono ridefinite le attività esclusive dell'avvocato, con attenzione anche alla consulenza e assistenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

– Compenso, equo compenso e solidarietà
Resta centrale la libera pattuizione, ma nel rispetto dell'equo compenso. Previsti parametri ministeriali biennali e solidarietà nel pagamento dei compensi in caso di accordi definitori di procedimenti giudiziali o arbitrali.

– Società, reti e nuove forme organizzative
La professione potrà essere esercitata anche tramite associazioni, reti e società tra avvocati, con garanzie

sull’autonomia del professionista, sulla personalità dell’incarico e sul controllo professionale della struttura.

– Monocommittenza e collaborazioni continuative
La delega apre alla disciplina organica del lavoro professionale continuativo e monocommittente, con tutela del singolo avvocato, soprattutto nella fase di ingresso nel mercato.

– Formazione, specializzazioni e albi
Formazione continua annuale, sospensione amministrativa in caso di inadempimento, specializzazioni attribuite dal CNF e gestione telematica di albi, registri e decisioni disciplinari.

– Tirocinio ed esame di Stato
Il tirocinio resta di diciotto mesi, con dodici mesi di formazione obbligatoria. L’esame viene riorganizzato in due prove scritte e una prova orale, con maggiore attenzione alla soluzione di casi pratici.

– Governance e disciplina
La delega interviene su ordini circondariali, CNF, elezioni, limiti di mandato, Congresso nazionale forense e procedimento disciplinare.

La riforma si muove lungo una linea precisa: rafforzare l’identità pubblicistica e ordinamentale dell’avvocatura, adeguando al tempo stesso la professione alle nuove forme di organizzazione, collaborazione e accesso al mercato.

Il passaggio decisivo sarà ora nei decreti legislativi attuativi, chiamati a trasformare i criteri di delega in una disciplina organica, coordinata e sostenibile.

Credito d’imposta Transizione 4.0: prorogati al 15 settembre i termini per le comunicazioni di completamento degli investimenti

Con decreto del Mimit del 31 luglio 2026, adottato su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, è stata disposta la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

La proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.

Rischio fiscale e principi contabili, nuove linee guida Entrate-OIC: indicazioni utili anche oltre la cooperative compliance

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, integra le linee guida sul Tax Control Framework con due nuove schede dedicate alle cripto-valute e al diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Sebbene predisposte principalmente per la mappatura dei rischi fiscali nell’ambito dell’adempimento collaborativo e eventualmente nel regime opzionale previsto dall’articolo 7-bis del D.Lgs, n. 128/2015, le istruzioni rivestono un interesse più ampio. Le ricostruzioni contabili curate dall’OIC e i relativi inquadramenti fiscali elaborati possono infatti costituire un autorevole riferimento tecnico anche per la generalità delle imprese chiamate ad affrontare le medesime fattispecie.

Le indicazioni devono, tuttavia, essere applicate tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’operazione: le schede precisano che le conclusioni valgono esclusivamente per i casi descritti e non possono essere automaticamente estese a fattispecie caratterizzate da elementi differenti.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, sono state approvate ulteriori istruzioni operative per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Le nuove indicazioni aggiornano e integrano il corpus documentale avviato con il provvedimento del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320, e successivamente ampliato con il provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321934, e con quello del 28 gennaio 2026, prot. n. 33973.

Le due nuove schede riguardano:

il trattamento contabile delle cripto-valute;
il trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Le istruzioni sono state predisposte nell’ambito del tavolo tecnico costituito da rappresentanti dell’Agenzia delle entrate e dell’Organismo italiano di contabilità: l’OIC cura la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne definisce l’inquadramento fiscale.

Bonus e stock options nel settore finanziario: approvate le regole per evitare l’addizionale del 10 per cento

Operativa la nuova disciplina che consente di non applicare

l’addizionale del 10 per cento sui bonus e sulle stock options corrisposti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 luglio 2026, prot. n. 2026/223895, sono state definite le modalità e i termini di attuazione dell’articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La disposizione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – legge di Bilancio 2026 – e, al ricorrere delle condizioni stabilite, esclude l’applicazione dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario.

Voucher Cloud Computing & Cybersecurity. Pronto l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti agevolabili

Con decreto direttoriale Mimit 29 luglio 2026 è stato definito l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security, in esito alla

procedura definita dall’articolo 4 del decreto direttoriale 21 novembre 2025.

L’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security è consultabile al seguente link https://vcc-elencofornitori.npi.invitalia.it/ da coloro che intendono presentare istanza di agevolazione e che, a tal fine, effettuano l’accesso alla piattaforma tramite i sistemi di identificazione previsti

Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Luglio 2026 | Dai crediti IRES all’IVA edilizia, nuovi chiarimenti

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 2 e l’8 luglio 2026, affrontano questioni in materia lavoro transfrontaliero, imposizione straordinaria sugli extraprofitti bancari, agevolazioni per gli enti del Terzo settore, participation exemption, deduzioni per le trasferte degli autotrasportatori, incentivi agli investimenti nelle start-up innovative e concordato preventivo biennale. Tra i chiarimenti più significativi figurano la tassazione esclusiva in Italia delle remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente residente in Francia; l’individuazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva sugli extraprofitti e l’ammissibilità della compensazione con

crediti edilizi acquistati; il mantenimento delle agevolazioni immobiliari degli ETS dopo il previo utilizzo istituzionale diretto; l’esclusione della Pex per una partecipata serba assoggettata a un regime fiscale speciale; la necessità di spese effettivamente sostenute per la deduzione forfettaria delle trasferte; la qualificazione dei contratti SAFE come investimenti in convertendo; e gli effetti della liquidazione ordinaria sul CPB e sull’imputazione dei redditi al socio d’opera superstite.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di luglio 2026, aggiornata all’ 8 luglio 2026.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2026

In questo numero:

Composizione negoziata e debito tributario: accordo fiscale, IVA e regole operative alla luce della circolare n. 5/E del 2026.
L’approfondimento di Enrico Molteni analizza le importanti istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate sull’accordo transattivo disciplinato dall’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Nel corso della composizione negoziata, l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori.
Tra i chiarimenti di maggiore rilievo, la circolare ammette la falcidia dell’IVA, purché un professionista indipendente

attesti che il trattamento proposto assicura al creditore pubblico una soddisfazione non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
L'accordo conserva natura negoziale e consensuale: la proposta non produce unilateralmente lo stralcio o la dilazione del debito e non è previsto alcun meccanismo di cram down fiscale. La mancata adesione dell'Amministrazione non può essere sostituita dal tribunale, che interviene soltanto dopo la sottoscrizione per verificare la regolarità dell'accordo e della documentazione allegata.

– La circolare definisce inoltre le principali regole operative:

• la proposta deve comprendere i debiti sorti fino alla data della sua presentazione e deve essere trasmessa con congruo anticipo rispetto alla conclusione delle trattative;
• la competenza dell'Ufficio è individuata sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
• le rateazioni già in corso continuano a essere pagate fino all'efficacia del nuovo accordo;
• le relazioni sulla completezza e veridicità dei dati e sulla convenienza della proposta devono essere affidate a due professionisti distinti;
• le misure protettive possono sospendere le azioni esecutive e cautelari, ma non impediscono l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

– Tra gli altri contenuti.

Il settimanale pubblica la circolare dell'Agenzia delle entrate 16 luglio 2026, n. 5/E, dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
La composizione negoziata della crisi: presupposti di accesso, ruolo dell'esperto, svolgimento delle trattative, misure protettive e cautelari, gestione dei debiti tributari e misure premiali.
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio:

condizioni di accesso, controlli del tribunale, trattamento dei creditori ed effetti tributari.
Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, INPS e INAIL.
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO): formazione delle classi, trattamento dei crediti tributari e contributivi e coordinamento con la transazione fiscale.
La crisi dei gruppi di imprese: proposta unitaria, individuazione dell'Ufficio competente e salvaguardia dell'autonomia delle masse attive e passive delle singole società.
Completano il quadro i chiarimenti in materia di determinazione del reddito, sopravvenienze attive, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari.

Esoneri al 100%: dall'INPS le istruzioni operative per stabilizzare giovani e assumere madri con tre figli

L'Inps con il messaggio n. 2518 e la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative per la fruizione di due esoneri contributivi al 100 per cento: l'incentivo alla stabilizzazione dei giovani under 35 e l'agevolazione per l'assunzione di madri con almeno tre figli.

Alert – Transizione 4.0 – Comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026 (prorogata al 15 settembre 2025): senza l’invio non si perfeziona la procedura per la fruizione del credito

Per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento deve essere trasmessa al GSE entro il 31 luglio 2026. L’omesso invio impedisce il perfezionamento della procedura e la conseguente fruizione del credito d’imposta.

Bonus giovani, donne e ZES previsti dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024): domande entro il 30 settembre 2026

L’Inps, con il messaggio 23 luglio 2026, n. 2451, informa che le domande per il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dal decreto Coesione (artt. 22-24 del D.L. n.

60/2024) potranno essere presentate fino al 30 settembre 2026. Dal 1° ottobre non sarà più possibile inviare nuove istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, periodi agevolati previsti dalla normativa.

Inps: esonero giovani under 36 e decontribuzione Sud estesi al settore dell'intermediazione assicurativa. I crediti contributivi possono essere fatti valere entro il 31 dicembre 2026

L'Inps, con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell'"Esonero giovani under 36" e della "Decontribuzione Sud" anche ai datori di lavoro privati che, nei periodi di applicazione delle misure, svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni.

L'estensione, prevista dalla legge di Bilancio 2026, riguarda le attività identificate, nella classificazione ATECO 2007, dai codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. Dal 1° aprile 2025 tali attività sono ricomprese nel codice ATECO 2025 66.22.00, relativo alle attività di agenti e intermediari

delle assicurazioni.

Per l’Esonero giovani under 36, il riconoscimento riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite massimo è pari a 6.000 euro annui per lavoratore per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022 e a 8.000 euro annui per quelle effettuate nel 2023. L’esonero è riconosciuto per 36 mesi, elevati a 48 quando l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato è effettuata presso una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

La Decontribuzione Sud è invece riconosciuta, per i periodi compresi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro è collocata in una delle otto regioni indicate. La misura prevede una riduzione del 30 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

I crediti contributivi riconosciuti dalla nuova disciplina possono essere fatti valere esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, nel rispetto delle condizioni previste per le singole agevolazioni e dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I datori di lavoro precedentemente esclusi che non abbiano mai fruito delle agevolazioni in esame devono presentare una richiesta attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando la voce “Altre Agevolazioni” e indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi

codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti.